

Deliberazione N. 28/2021

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 20 LUGLIO 2021

OGGETTO: Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Cagliari. Procedimento iscritto al numero 554/2017 Patrocinio Avvocatura Distrettuale dello Stato. Definizione Accordo Bonario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	
VISTO	il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
VISTA	la legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. ii.;
VISTO	il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. ii;
VISTO	il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 avente ad oggetto: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" ed in particolare l'art.19, comma 15;
VISTO	il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTA	la L.R. 14 settembre 1987, n. 37 avente ad oggetto: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
VISTA	la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;
VICTA	la I.D. 33 agesta 1005 in 30 avents ad agestta. "Complificacions a varionalizaciona

VISTA la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 avente ad oggetto: "Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale";

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 avente ad oggetto: "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e ss. mm. ii;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014, n. 24 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione";

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi";





Deliberazione N. 28/2021

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 11 del 05 febbraio 2020, di conferimento all'Ing. Raffaele Sundas, la funzione di Direttore Generale dell'Ente con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5 anni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 119 del 04 novembre 2020 con il quale l'Ing. Gian Michele Camoglio è nominato Commissario Straordinario dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione e, comunque, fino al 31 dicembre 2020;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 147 del 31 dicembre 2020 con il quale si dispone, a far data dal 1° gennaio 2021, la proroga dell'Ing. Gian Michele Camoglio quale Commissario Straordinario dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari, per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 43 del 09 luglio 2021 con il quale si dispone, senza soluzione di continuità, la proroga dell'Ing. Gian Michele Camoglio quale Commissario Straordinario dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari, (E.R.S.U.) con il compito di provvedere alla gestione dell'Ente per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e, comunque, non oltre il 31 agosto 2021;

ATTESO

che con sentenza resa nel procedimento iscritto al n. 554/2017, la Corte d'Appello di Cagliari nel confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 4127/2016, ha disposto a carico dei convenuti l'obbligo di risarcire l'ERSU (parte lesa) per i danni acclarati nel giudicato oltre al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile (E.R.S.U. di Cagliari) liquidate nei gradi di giudizio;

ATTESA

l'intervenuta irrevocabilità del giudicato per effetto della sopraggiunta sentenza ad opera della Suprema Corte n. 731/2018 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello cui sono seguiti i relativi atti interni di natura disciplinare posti in essere dall'Ente a gravare sui debitori;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale n. 81 del 21 febbraio 2020 con la quale l'Ente ha disposto di attivare le procedure ai fini degli adempimenti disposti e acclarati nei 3 gradi di giudizio, dando mandato, al Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale di predisporre - ai sensi della L. n. 241/1990 - gli atti finalizzati all'accertamento e riscossione delle somme e spese acclarate e liquidate, in via definitiva, nei giudicati sopra richiamati, nonché all'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari volti ad ottenere l'esatta liquidazione dei danni in favore della parte civile ERSU davanti al competente giudice civile, nel rispetto dei principi di incompatibilità e di conflitto di interessi che sorreggono l'azione amministrativa;

ATTESO

che in esecuzione della succitata Determinazione del Direttore Generale n. 21/2020 l'Ente ha avviato (Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale n. 155/2020) e concluso (Determinazione del Direttore del Servizio





Deliberazione N. 28/2021

Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale n. 82/2021) il procedimento di recupero delle spese legali nei confronti dei debitori individuati nei giudicati, mentre per l'esatta quantificazione del danno risarcibile ha investito l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in ordine alle azioni da intraprendere senza incorrere ad eventuali pregiudizi a tutela dei propri interessi e legittime aspettative sulla base della consolidata e costante giurisprudenza in materia di risarcimento danni applicabile al caso di specie;

VISTE

le voci che concorrono alla esatta quantificazione del risarcimento del danno esigibile dall'Ente nelle sue componenti del danno patrimoniale e del danno all'immagine oltre alle spese di giudizio già escusse;

TENUTO

conto che il danno patrimoniale corrisponde alle somme indebitamente percepite per le ore non lavorate già quantificate dal Giudice di primo grado e confermate dai successivi gradi di giudizio, mentre per il danno all'immagine si rimanda alla prevalente giurisprudenza contabile che individua, quale criterio di quantificazione del danno d'immagine: "il doppio della somma di denaro e del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepita dal dipendente";

RILEVATO

che il predetto parametro di natura giurisprudenziale è confluito, ex art. 1, comma 62 L.n.190/2012, nell'art. 1, comma 1sexies della L. 20/1994 laddove prevede: "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente";

RITENUTO

opportuno, quindi, estendere retroattivamente tale sopravvenuta norma anche per le condotte risalenti al 2009 censurate in sentenza per gli effetti più favorevoli a beneficio degli incisi dal giudicato;

RILEVATO

che anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato - incaricata dall'Ente del compito di guidare l'Amministrazione nei dovuti adempimenti discendenti dal giudicato - ha corroborato le determinazioni dell'Ente nel senso di richiedere ai debitori il risarcimento costituto dalla somma indebitamente percepita per le ore non lavorate e quale danno all'immagine il doppio della somma illecitamente percepita, salvo la rivalutazione ed interessi maturati e maturandi dalla data del fatto al saldo;

ATTESO

altresì che a tenore dell'orientamento predicato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato questo Ente è tenuto ad addivenire con controparte ad una composizione conciliativa della lite e, in subordine, ad adire le competenti sedi giurisdizionali;

RAVVISATA

l'opportunità, di esperire un tentativo di soluzione stragiudiziale richiedendo ai debitori di provvedere in via bonaria al pagamento degli importi dovuti a titolo del risarcimento del danno, nelle sue componenti del danno patrimoniale e del danno all'immagine come determinate dagli uffici competenti ed avvalorate dall'Avvocatura mediante la notifica, a tutti i debitori individuati nella sentenza, di un atto formale di diffida;





Deliberazione N. 28/2021

VISTA

la proposta a cura del Direttore Generale ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) della L.R. n.

31/1998;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15 maggio

1995, n. 14

DELIBERA

- di disporre, in aderenza all'orientamento espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il tentativo di definizione stragiudiziale della lite identificata con il numero di procedimento 554/2017 mediante atto di diffida rivolto a tutti i debitori indicati in sentenza al fine del pagamento in via bonaria delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno nelle sue componenti del danno patrimoniale e del danno all'immagine, come determinate dagli uffici competenti ed avvalorate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, salvo la rivalutazione ed interessi maturati e maturandi dalla data del fatto al saldo;
- di dare atto che l'adesione alla proposta stragiudiziale preclude ogni eventuale potenziale azione a titolo risarcitorio presente e futura configurandosi quale transazione tombale nell'ambito della quale *"le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra"* e che tale dichiarazione sarà resa a conclusione del procedimento di recupero somme, anche in modalità rateale, quale condizione essenziale "sine qua non" ai fini del perfezionamento dell'ipotesi transattiva;
- di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti, connessi e correlati alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/1998 e ss. mm. ii. e ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata agli organi di governo.

Copia della deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Ing. Michele Camoglio





Deliberazione N. 28/2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto: "Esecuzione

Sentenza Corte d'Appello di Cagliari. Procedimento iscritto al numero 554/2017 - Patrocinio

Avvocatura Distrettuale dello Stato. Definizione Accordo Bonario";

VISTI tutti gli atti istruttori;

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14.

II DIRETTORE GENERALE

f.to Ing. Raffaele Sundas